

## Assolto il padre «troppo povero»

«Troppo povero» per versare l'assegno di mantenimento a moglie e figlie. L'ex assessore lombardo Massimo Buscemi è stato assolto ieri dal Tribunale di Busto Arsizio perché «il fatto non costituisce reato». L'ex politico non ha mai versato l'assegno di 3mila euro al mese perché, ha

detto il difensore Antonio Argento, dopo gli anni della politica avrebbe avuto entrate molto limitate e nonostante la consistente buona uscita di Regione Lombardia nel 2015, non sarebbe riuscito a versare il pattuito. Le motivazioni verranno depositate prossimamente.

# Semplice aggravante la frode a danno degli interessi della Ue

## Penale

**Esclusa la fattispecie autonoma di reato  
No agli arresti domiciliari**

Non costituisce fattispecie autonoma di reato quanto piuttosto un'aggravante la frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione europea. Misura introdotta nell'estate del 2020 dal decreto legislativo 75 del 2020 e collocata nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 316 del Codice penale. Interpretazione che esclude la possibilità di applicare misure cautelari personali come gli arresti domiciliari. Lo afferma, ed è la prima volta che la Corte si esprime espressamente sul punto, la Cassazione con la sentenza 16979 della Se-  
sta sezione penale.

Accolto così il ricorso presentato

dall'amministratore di una srl accusato del reato continuato di indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato: secondo il Pm infatti l'uomo avrebbe ripetutamente presentato domande, senza essere in possesso dei requisiti, per ottenere i contributi economici a fondo perduto stanziati nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria. Tra i motivi di impugnazione la difesa aveva fatto valere la trasgressione dei limiti di pena che giustificano l'applicazione di misure coercitive preventive.

Per la Corte il rinvio operato dal legislatore del 2020 al fatto descritto nel primo periodo dello stesso comma della norma del Codice penale deve fare propendere per la qualificazione della misura come circo-



**L'indebita percezione di erogazioni Covid a fondo perduto non lede la posizione finanziaria comunitaria**

stanza aggravante e non come autonoma fattispecie di reato rispetto a quella delineata appunto nel primo periodo del primo comma.

E allora, quanto alla legittimità della misura preventiva degli arresti domiciliari applicata all'imputato, il giudizio deve essere negativo. «Po-  
sto pertanto - sottolinea la Cassazione - che l'aumento della pena previsto dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 316 ter del Codice penale non è superiore a un terzo, tale aggravante non rileva ai fini del computo del massimo edittale della pena ai sensi degli articoli 278 e 280 del Codice di procedura penale, al pari di ogni circostanza a effetto comune».

Nessuna misura restrittiva quindi sarebbe stata possibile, se non, ricorda ancora la Corte, quella della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio.

La sentenza fa poi un passo ulteriore ed esclude comunque l'applicazione dell'aggravante, accogliendo anche su questo punto le ragioni della difesa. Nel giudizio di merito l'aggravante era stata invece ritenuta esistente perché l'indebita percezione accertata, pur danneggiando il patrimonio dello Stato italiano, sarebbe stata in contrasto con le politiche finanziarie dell'Unione europea.

Un'interpretazione fondata sul primo considerando della direttiva Ue 2017/1371 sulla lotta alle frodi comunitarie, estesa a qualsiasi misura che incide o minaccia di incidere negativamente sul patrimonio della Ue. Lettura tuttavia bocciata dalla Cassazione, per la quale in questo modo si procede a un'ingiustificata estensione della norma penale con un'applicazione ai danni dell'imputato non ammissibile. Anche perché gli interessi finanziari dell'Unione sono collegati a voci del bilancio Ue oppure di istituzioni o organismi comunitari, mentre i contributi Covid a fondo perduto certo non possono essere fatti rientrare in questa casistica.

—G. Ne.